



# **COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**

(Provincia di Pistoia)

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

(Legge Regionale 04 febbraio 2003, n. 10 - art. 10, comma 4)

## INDICE

### TITOLO I - NORME GENERALI

<a href="#">Articolo 1</a>	Ambito di applicazione
<a href="#">Articolo 2</a>	Definizioni
<a href="#">Articolo 3</a>	Finalità del Regolamento
<a href="#">Articolo 4</a>	Criteri generali di indirizzo
<a href="#">Articolo 5</a>	Compiti degli uffici comunali
<a href="#">Articolo 6</a>	Esercizio dell'attività
<a href="#">Articolo 7</a>	Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere
<a href="#">Articolo 8</a>	Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio
<a href="#">Articolo 9</a>	Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
<a href="#">Articolo 10</a>	Assegnazione posteggi riservati
<a href="#">Articolo 11</a>	Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali
<a href="#">Articolo 12</a>	Assenza del titolare
<a href="#">Articolo 13</a>	Durata delle concessioni
<a href="#">Articolo 14</a>	Norme generali per lo svolgimento dell'attività
<a href="#">Articolo 15</a>	Normativa igienico-sanitaria ed anti-infortunistica
<a href="#">Articolo 16</a>	Vendita a mezzo di veicoli

### TITOLO II - MERCATI

<a href="#">Articolo 17</a>	Definizioni
<a href="#">Articolo 18</a>	Norme in materia di funzionamento dei mercati
<a href="#">Articolo 19</a>	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
<a href="#">Articolo 20</a>	Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi
<a href="#">Articolo 21</a>	Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse
<a href="#">Articolo 22</a>	Posteggi riservati ai produttori agricoli
<a href="#">Articolo 23</a>	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
<a href="#">Articolo 24</a>	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
<a href="#">Articolo 25</a>	Revoca della concessione decennale del posteggio
<a href="#">Articolo 26</a>	Mercati straordinari
<a href="#">Articolo 27</a>	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
<a href="#">Articolo 28</a>	Direzione e vigilanza del mercato
<a href="#">Articolo 29</a>	Norme finali

### TITOLO III - FIERE

<a href="#">Articolo 30</a>	Norme in materia di funzionamento delle fiere
<a href="#">Articolo 31</a>	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
<a href="#">Articolo 32</a>	Posteggi riservati ai produttori agricoli
<a href="#">Articolo 33</a>	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
<a href="#">Articolo 34</a>	Revoca della concessione decennale di posteggio
<a href="#">Articolo 35</a>	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

## **TITOLO IV - FIERE PROMOZIONALI**

- [Articolo 36](#) Fiere promozionali  
[Articolo 37](#) Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi  
[Articolo 38](#) Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati  
[Articolo 39](#) Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

## **TITOLO V - POSTEGGI SINGOLI**

- [Articolo 40](#) Posteggi fuori mercato  
[Articolo 41](#) Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi  
[Articolo 42](#) Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi  
[Articolo 43](#) Durata della concessione e revoca della stessa  
[Articolo 44](#) Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

## **TITOLO VI - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

- [Articolo 45](#) Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante  
[Articolo 46](#) Zone vietate al commercio in forma itinerante  
[Articolo 47](#) Rappresentazione cartografica  
[Articolo 48](#) Determinazione degli orari

## **TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

- [Articolo 49](#) Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi  
[Articolo 50](#) Concessioni temporanee  
[Articolo 51](#) Criteri e modalità per l'assegnazione delle concessioni temporanee  
[Articolo 52](#) Validità delle presenze  
[Articolo 53](#) Produttori agricoli  
[Articolo 54](#) Attività stagionali  
[Articolo 55](#) Bandi comunali  
[Articolo 56](#) Sanzioni  
[Articolo 57](#) Abrogazione precedenti disposizioni  
[Articolo 58](#) Allegati

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4 della Legge Regionale n. 10 del 10 febbraio 2003 dal titolo «Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche».
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 12 gennaio 2002, n. 1 «Norme per la tutela e difesa dei consumatori e degli utenti».

**Articolo 2**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
  - b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
  - c) Per **mercato**, lo specifico ambito delle aree di cui alle lettere a) e b), articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
  - e) Per **posteggio nel mercato**, la parte di area cui alle lettere a) e b) che viene data in concessione agli operatori;
  - f) Per **posteggio fuori mercato**, la parte di area cui alle lettere a) e b) che viene data in concessione agli operatori;

- g) Per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- h) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
- i) Per **autorizzazione all'esercizio itinerante del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune di residenza o dal comune in cui ha sede legale la società di persone.
- j) Per **autorizzazione e contestuale concessione decennale** di posteggio l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
- k) Per **concessione temporanea** l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 9 dell'art. 2, della legge regionale n. 10/2003;
- l) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
- m) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
- n) Per **posteggio riservato**, il posteggio destinato ai portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il Comune può individuare nell'ambito delle attività commerciali su aree pubbliche, posteggi riservati nei mercati e nelle fiere ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 27 (agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) nonché agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
- o) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.

- p) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- q) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

### **Articolo 3**

#### **Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'art. 10 della legge regionale n. 10/2003 in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
  - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
  - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
  - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
  - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
  - f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

### **Articolo 4**

#### **Criteri generali di indirizzo**

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
  - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;

- b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
  - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
  - e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
  - f) assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva;
2. i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- a) le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
  - b) i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
  - c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
  - d) la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

## **Articolo 5**

## **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare atti in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Responsabile del Settore interessato e/o a quello della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati, delle fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge regionale 10/2003.

## **Articolo 6**

### **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge regionale 10/2003.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
3. l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree predette.

## **Articolo 7**

### **Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere**

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere, di cui all'art. 7,

comma 1 e 6 della legge regionale n. 10/2003, il comune predispose appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali.

2. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
3. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione di cui al precedente punto 5. Fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
5. L'autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
6. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
7. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.

## **Articolo 8**

### **Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio**

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. 10/2003, nonché l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. 10/2003, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.
2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività;
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge regionale 10/2003. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 4 della legge regionale, hanno la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al comune.
4. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, l'erede ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal cessionario al comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
5. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal comune di residenza dell'operatore subentrante.
6. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.
7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio riservato, la reintestazione è effettuata

esclusivamente a favore di altro soggetto titolare dei medesimi requisiti previsti per il riconoscimento della riserva.

## **Articolo 9**

### **Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionale e rilascio delle concessioni temporanee**

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi delle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000 n. 1 (norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale di cui all'art. 2, comma 7, della legge regionale 10/2003, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento regionale 29/R del 04 giugno 2003.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
4. Il comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
  - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
  - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
  - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
  - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive
5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio di cui al precedente comma 4, vengono seguiti i criteri di cui al successivo articolo 50.

## **Articolo 10**

### **Assegnazione posteggi riservati**

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 27 (agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) e ai portatori di handicap di cui alla legge 05 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) è disciplinata secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge regionale 10/2003 non possono essere titolari di più di un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare, è ammessa possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionale alle condizioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge regionale 10/2003.

## **Articolo 11**

### **Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali**

1. Ai sensi della L. Regionale 10/2003, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della L.R. 1/2000, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
2. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato, fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
3. E' altresì prevista la facoltà di trasferire o modificare temporaneamente l'assetto del mercato, posteggio fuori mercato e fiere nonché lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi o dell'intera manifestazione per l'esecuzione di lavori edili o per altre cause non eliminabili, sentiti, ove non ostino motivi di urgenza, i soggetti interessati.

## **Articolo 12**

### **Assenza del titolare**

1. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli artt. 46 e seguenti del d.lgs. 28.12.2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

## **Articolo 13**

### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate .
2. Qualora almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni; in tal caso l'Amministrazione comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo. Nell'ipotesi in cui l'area relativa alla concessione non sia di proprietà comunale, il rinnovo tacito è subordinato all'eventualità che il comune continui ad avere la disponibilità dell'area per i dieci anni successivi.
3. L'Amministrazione comunale, con apposito atto motivato, può disporre di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati o nelle fiere.
4. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

## **Articolo 14**

### **Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,5 e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.
3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende su indicate non deve essere collocato oltre la superficie assegnata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita a condizioni che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'occupazione del posteggio stesso.
8. Lo stato di forza maggiore, come definito dal comma 6, è valutato obiettivamente dal Responsabile di turno dell'Ufficio Polizia Municipale tenendo conto della seguente documentazione: certificazione medica per grave ed improvviso malessere fisico, rapporto di servizio dell'incaricato dell'Ufficio di Polizia Municipale stesso per peggioramento delle condizioni atmosferiche.
9. Qualora l'operatore assegnatario del posteggio non sia presente entro l'orario fissato per l'occupazione del posteggio del mercato, della fiera o del periodo di utilizzazione del posteggio singolo (salva l'ipotesi in cui siano previsti, nella fase iniziale, periodi aggiuntivi facoltativi, ipotesi in cui ci si dovrà riferire comunque al momento dell'inizio del periodo non facoltativo) l'ufficio di Polizia municipale provvederà, ad assegnare, per quella giornata, il posteggio ad altro operatore secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti e degli artt. 24 e 33 del presente regolamento; dopo tale orario, non si fa luogo ad ulteriori assegnazioni di posteggio.

## Articolo 15

### Normativa igienico-sanitaria ed anti-infortunistica

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. In particolare si determina che ai fini dell'applicazione dell'ordinanza del ministero della salute 03 aprile 2002 (requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) i mercati rionali, quelli settimanali, le fiere e le fiere promozionali, unitamente ai posteggi fuori mercato, sono considerati "**mercato su strada**" e quindi soggetti alle norme di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza stessa. I mercati coperti sono classificati "mercato in sede propria" e quindi soggetti alle norme di cui all'art. 2, comma 2 e 3, dell'ordinanza stessa.
2. In relazione all'art. 11, comma 5, della legge regionale 10/2003 , si determina in 25 il numero dei posteggi oltre i quali l'aria pubblica deve essere dotata di servizi igienico-sanitari (anche chimici). Tali servizi saranno comunque determinati in misura di almeno 1 ogni 50 posteggi.
3. E' fatto obbligo per gli occupanti di un posteggio di vendita sui "**mercati su strada**", di lasciare pulita la piazzola occupata da rifiuti di qualsiasi genere. Nel caso in cui i rifiuti siano ingombranti dovranno essere accatastati ordinatamente in modo da non determinare pericolo alla pubblica incolumità consentire agli operatori ecologici addetti un rapido sgombero .
4. E' fatto inoltre obbligo per i soggetti individuati all'articolo precedente, di porre in atto, durante lo svolgimento dell'attività di vendita, tutte le misure di sicurezza oggettive previste dalla vigente normativa, e adoperarsi affinché le strutture (tendoni, aste, fili elettrici, appendici del proprio mezzo di trasporto, ecc.) non siano di pericolo ai frequentatori del sito.

## Articolo 16

### Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia igienico-sanitaria ed in particolare dall'ordinanza del ministero della salute 03 aprile 2002.

## TITOLO II - MERCATI

### CAPO I – NORME GENERALI

#### Articolo 17

##### Definizioni

1. Per **mercato**, lo specifico ambito delle aree di cui alle lettere a) e b), articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
2. Il mercato ha cadenza settimanale e si svolge nelle ore pomeridiane della giornata di SABATO, secondo l'orario e le modalità indicate nel presente Regolamento.

#### Articolo 18

##### Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 10/2003. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

Svolgimento del mercato	ANNUALE
Cadenza	SETTIMANALE
Giorno di svolgimento (le date dei mercati ordinari in giorno festivo saranno mantenute, salvo esigenze particolari dell'A.C. che in tal caso preventivamente provvederà ad avvisare gli operatori della anticipazione o posticipazione dello stesso) Limitatamente ai mesi di <u>Luglio</u> ed <u>Agosto</u> , previo accordo tra gli operatori e l'A.C. , sarà possibile svolgere il mercato in orari serali da stabilire al momento.	SABATO POMERIGGIO
Ubicazione	Via Roma Traversa
Superficie complessiva dell'area	Mq. 2215
Superficie singolo posteggio	da Mq. 35 n° 25 da Mq. 40 n° 4

	da Mq. 50 n° 1
Superficie complessiva dei posteggi	Mq. 1085
Totale posteggi di cui:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destinati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore <b>alimentare</b> .....</li> </ul>	n° 8 totale Mq. 315
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destinati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore <b>non alimentare</b> .....</li> </ul>	n° 21 totale Mq. 735
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riservati ai produttori agricoli .....</li> </ul>	n° 5 totale Mq. 15
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riservati ai portatori di handicap .....</li> </ul>	n° 1 totale Mq. 35
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orario dell'attività di vendita nel mercato:</li> </ul>	
<b>ora solare</b> in vigore .....	<u>Inizio</u> 15.00 <u>fine</u> 19.00
<b>ora legale</b> in vigore .....	<u>Inizio</u> 15.30 <u>fine</u> 19.30
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orario di accessibilità veicolare nell'area di mercato .....</li> </ul>	<b>1 ora</b> precedente l' <u>inizio</u> del mercato
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orario massimo di arrivo degli operatori .....</li> </ul>	Orario di <u>inizio</u> mercato
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orario di effettuazione assegnazione temporanea posteggi occasionalmente liberi o non assegnati .....</li> </ul>	Orario di <u>inizio</u> mercato
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orario entro il quale l'area di mercato deve essere lasciata libera .....</li> </ul>	<b>1/2 ora</b> dopo la <u>fine</u> del mercato
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli spazi destinati all'esercizio del mercato saranno delineati da appositi punti di riferimento.</li> </ul>	
<p>Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento nella quale sono indicati:</p> <p>a) l'ubicazione del mercato</p> <p>b) la delimitazione dell'area di pertinenza</p> <p>c) la superficie complessiva</p> <p>d) i posteggi destinati al settore alimentare</p> <p>e) i posteggi destinati al settore non alimentare</p> <p>f) i posteggi riservati alle categorie di cui all'art. 10 del presente</p>	

regolamento	
g) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi	

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle vigenti disposizioni sulla pubblicità dei prezzi.
4. I posteggi, i cui titolari non si siano presentati entro l'ora di inizio del mercato, verranno considerati liberi e riassegnati secondo le modalità previste all'art. 9 del presente Regolamento.
5. Mezz'ora dopo l'inizio del mercato l'allestimento dei banchi e/o dei mezzi dovrà essere terminato; dopo detto orario, e fino a mezza ora prima della fine del mercato, non sarà consentito il transito nell'area di mercato di alcun mezzo, ad uso degli operatori, salvo i casi previsti dall'art. 23 comma 9 ip. 4 del presente regolamento.

## **Articolo 19**

### **Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 3, comma 1, del regolamento regionale 29/R del 04 giugno 2003 il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 3, comma 3 del regolamento regionale, sulla base delle seguenti priorità:
  - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato; in presenza di assegnazione stabile del posteggio, l'anzianità verrà determinata sulla base della data di tale assegnazione; in assenza di assegnazione stabile verrà conteggiato il numero di presenze, come determinato dall'art. 2, comma 1, lett. l); in nessun caso potranno a tal fine essere conteggiate le presenze effettuate prima del triennio durante il quale l'operatore sia stato ininterrottamente assente dal mercato;
  - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
  - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
2. La concessione decennale dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
  - dati relativi all'intestatario;
  - periodo di utilizzazione (giorno e orario);
  - categoria merceologica per la quale la concessione viene rilasciata;

- eventuali particolari prescrizioni di natura igienico-sanitaria;
3. La concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione sono rinnovabili secondo le modalità previste all'art. 13 del presente Regolamento.
  4. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 10/2003, per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di 2 posteggi nello stesso mercato.

## **Articolo 20**

### **Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi**

1. Prima del bando comunale di cui al precedente art. 18, in presenza di posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati ) nei mercati, l'ufficio interessato provvede ad emettere i bandi per la miglioria secondo i criteri di cui al successivo comma 2.
2. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
  - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
  - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
3. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

## **Articolo 21**

### **Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
  - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.
3. Nei casi di cui al presente articolo, non sono ammesse azioni di rivalsa o richieste di risarcimento da parte dell'operatore interessato.

## **Articolo 22**

### **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, ai sensi del d.lgs. 228/18.05.2001.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
  - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

## **Articolo 23**

### **Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 10/2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del mercato nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa nazionale e regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
3. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto al precedente art. 18.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite o anticipi la fine dell'attività di vendita oltre la mezzora consentita dall'art. 18 è considerato assente.
5. Entro 15 giorni dall'assenza effettuata, potrà essere inviata idonea giustificazione (certificazione o promemoria scritto) al locale comando dei Vigili Urbani.
6. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.
7. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione della presenza non ha luogo. Per attività di vendita è inteso l'allestimento del banco la reclamizzazione della merce ed il suo eventuale cambio.

8. L'annotazione dovrà avvenire in apposito registro. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Polizia municipale, su richiesta scritta di chi ne abbia interesse legittimo.
9. In tale registro dovranno essere indicate, per ogni giorno di svolgimento del mercato:
  - i nominativi degli operatori titolari delle concessioni risultanti assenti;
  - i nominativi degli operatori non titolari delle concessioni/autorizzazioni presenti per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e le annotazioni relative all'assegnazione di detti posteggi;
  - le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti assunti;
  - gli eventuali motivi che possano costituire giustificazione per le eventuali assenze devono essere debitamente documentate (fax della Prefettura per particolari condizioni atmosferiche, referto medico per malattie, incidenti, etc...)
10. E' obbligatoria la permanenza degli operatori fino a mezzora prima della fine dell'orario di vendita del mercato. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvo casi di forza maggiore (vedi scriminanti di cui al punto precedente).
11. Ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge regionale 10/2003, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. La rinuncia all'occupazione del posteggio si esercita in via formale con dichiarazione di non voler occupare il posteggio vacante, resa di fronte all'addetto alla spunta dell'Ufficio polizia municipale che la annota nel registro delle presenze .
12. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla rilevazione delle presenze nel giorno di svolgimento del mercato, gli operatori verranno considerati presenti a tutti gli effetti.

## **Articolo 24**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato, indicato al precedente articolo 17, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, da parte degli addetti all'uopo individuati dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento regionale 29/R del 4 giugno 2003, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è

effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, tra gli operatori presenti all'atto dell'assegnazione giornaliera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze sul mercato nel settore.

3. A parità di condizioni verrà data precedenza all'operatore con maggiore anzianità in riferimento alla data d'iscrizione nel registro delle imprese. Per il produttore agricolo si consideri la data di inoltro al Comune della domanda per la partecipazione al presente mercato settimanale.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati (portatori di handicap e produttori agricoli) occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale
6. E' fatto obbligo assoluto allo spuntista assegnatario del posteggio temporaneamente vacante, di porre in essere strutture di vendita adeguate al posteggio da occupare, avendo cura di prendere preventivamente visione del posteggio stesso, al fine di determinarne l'idoneità dimensionale. La durata del sopralluogo di cui al punto precedente deve essere tale da non impedire l'eventuale assegnazione ad altri spuntisti del posteggio di cui al comma precedente e comunque mai tale da bloccare le procedure di spunta. Una volta accettato il posteggio vacante, lo spuntista soggiace all'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento al pari del concessionario ufficiale del posteggio. Lo stesso dovrà, contestualmente all'assegnazione del suddetto posteggio, corrispondere il corrispettivo dovuto indipendentemente da l'eventuale sospensione (non consentita dal presente regolamento) dell'attività di vendita.

## **Articolo 25**

### **Decadenza della concessione / autorizzazione del posteggio**

1. La decadenza della concessione/autorizzazione del posteggio è disciplinata dall'art. 14 della L.10/2003
2. Il provvedimento eventuale sarà adottato dal responsabile del Settore e notificato all'interessato.

## **Articolo 26**

### **Mercati straordinari o rimessiMercati straordinariMercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso

organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2. Le assenze degli operatori assegnatari e le presenze degli spuntisti nei mercati straordinari o rimessi (anticipati o posticipati) non sono conteggiate.

## **Articolo 27**

### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C. d. S. alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

## **Articolo 28**

### **Direzione e vigilanza del mercato**

1. La disciplina e l'organizzazione del mercato sono affidate alla competente U.O. Commercio e Attività Produttive, sotto la direzione dell'Assessore al ramo e del Funzionario Responsabile del servizio, sentito il Corpo di Polizia Municipale.
3. Le attività di vigilanza e controllo sono esercitate dal Corpo di Polizia Municipale e da tutte le altre Forze di Polizia.

## **Articolo 29**

### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme contenute nella legge regionale n. 10 del 04.02.2003 nonché del regolamento regionale n. 29/R del 4 giugno 2003.

## **TITOLO III - FIERE**

### **Articolo 30**

#### **Norme in materia di funzionamento delle fiere**

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, della legge regionale 10/2003.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera e applicare le norme contenute nel presente regolamento.
3. L'operatore che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede,

proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente.

4. Nel caso in cui la graduatoria di cui sopra venga escussa senza che sia possibile procedere all'assegnazione, si procederà ad assegnare il posteggio con le modalità previste per i posteggi occasionalmente liberi o non assegnati dall'art. 6 del regolamento regionale n. 29/R/20036 .
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), e salva l'ipotesi di più fiere occasionalmente concomitanti a causa della variabilità delle date (questa giustificazione potrà essere utilizzata per non più di due edizioni consecutive della fiera e l'operatore dovrà, ovviamente, essere titolare di concessione decennale sulla fiera alla quale si presenta), sarà considerato assente a tutti gli effetti. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate che verrà riconosciuto nei modi e alle condizioni previste dal competente regolamento comunale in materia di entrate tributarie.
6. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, il posteggio decennale potrà essere occupato con l'atto di concessione o con copia dell'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 7, della legge regionale 10/2003.

## **Articolo 31**

### **Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. Il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
  - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
  - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
2. La graduatoria ha validità decennale.
3. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati

secondo quanto prescritto dall'art. 3 del D.P.G.R. N° 29/r del 4 Giugno 2003. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

4. In conformità alla Legge R. 10/2003, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al successivo art. 33.
6. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera concessionari di posteggio, per le miglorie. Le richieste verranno valutate sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando conterrà le modalità per la presentazione delle domande di migloria.
7. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 10/2003, per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di 2 posteggi nella stessa fiera.

## **Articolo 32**

### **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, ai sensi del D.lgs 18 maggio 2001 n. 228, per le merci prodotte.

## **Articolo 33**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non**

### **assegnati**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque**

### **non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, da parte degli addetti all'uopo individuati dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento regionale 29/R del 4 giugno 2003, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, tra gli operatori presenti all'atto dell'assegnazione giornaliera, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre ché presente.

3. Nel caso in cui la graduatoria di cui sopra venga escussa senza che sia possibile procedere all'assegnazione, si procederà ad assegnare il posteggio con le modalità previste per i posteggi occasionalmente liberi o non assegnati dall'art. 6 del regolamento regionale n. 29/R/20036 adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze sulla fiera, come definite dall'art. 2, comma 12 della legge regionale 10/2003.
4. A parità di condizioni verrà data precedenza all'operatore appartenente al medesimo settore merceologico cui appartiene il posteggio occasionalmente libero o non assegnato;
5. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale
7. E' fatto obbligo assoluto allo spuntista assegnatario del posteggio temporaneamente vacante, di porre in essere strutture di vendita adeguate al posteggio da occupare, avendo cura di prendere preventivamente visione del posteggio stesso, al fine di determinarne l'idoneità dimensionale. La durata del sopralluogo di cui al punto precedente deve essere tale da non impedire l'eventuale assegnazione ad altri spuntisti del posteggio di cui al comma precedente e comunque mai tale da bloccare le procedure di spunta. Una volta accettato il posteggio vacante, lo spuntista soggiace all'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento al pari del concessionario ufficiale del posteggio.
8. Nelle fiere di durata fino a 2 giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai 2/3 della durata di ogni singola edizione della fiera.

### **Articolo 34**

#### **Revoca della concessione decennale di posteggio Revoca della concessione decennale di posteggio Revoca della concessione decennale di posteggio**

1. La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad due terzi di quelle previste in un triennio, salvo che l'assenza derivi da validi motivi, quali malattia, gravidanza e servizio militare, documentabili.

## **Articolo 35**

### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

## **TITOLO IV - FIERE PROMOZIONALI**

### **Articolo 36**

#### **Fiere promozionali**

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo le modalità e criteri stabiliti nel presente regolamento.
3. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di

persone iscritte nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.

4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 4, comma 5, della L. Regionale 10/2003.

## **Articolo 37**

### **Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1, indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale, di cui all'art. 2 comma 7, della legge regionale 10/2003, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento n. 29/R/2003.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali vengono assegnati formulando una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle Imprese
  - a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione della stessa.
4. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera.
5. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, fatta salva l'ipotesi di comprovati motivi documentati, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente.
6. In conformità alla Legge R. 10/2003, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

## **Articolo 38**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera ai sensi del precedente articolo 33. Nell'ipotesi in cui nessuno degli operatori della graduatoria sia presente, i posteggi verranno assegnati:
  - per gli operatori su aree pubbliche, nel rispetto di cui all'art. 4, comma 2 del regolamento regionale n. 29/R/2003;
  - per i soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche tenendo conto dell'anzianità complessiva maturatasi rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese. A parità di anzianità si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione della stessa.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

## **Articolo 39**

### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

## **TITOLO V - POSTEGGI FUORI MERCATO**

### **Articolo 40**

#### **Posteggi fuori mercato**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
  - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;

- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione delle stesse.

3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e successivamente cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda stessa.

## **Articolo 41**

### **Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1, indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di categoria interessate, entro 30 giorni dalla data in cui è possibile presentare la domanda.

## **Articolo 42**

### **Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, se presente.
2. In relazione alle disposizioni di cui alla legge R. 10/2003, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

## **Articolo 43**

### **Durata della concessione e revoca della stessa**

1. Il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione sulla base della graduatoria stilata successivamente all'espletamento del bando.
2. La concessione ha durata decennale.
3. Detta concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
4. Quando la frequenza del posteggio singolo sia superiore al mese, la concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di volte superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio.
5. La revoca avverrà con apposito provvedimento del responsabile del Settore, da notificare all'interessato.

#### **Articolo 44**

##### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento dell'attività, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C. d. S. alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di utilizzo del posteggio.

### **TITOLO VI - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

#### **Articolo 45**

##### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, in particolare con le norme relative alle modalità di fermata e sosta.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica esclusivamente per il tempo necessario a servirlo e comunque per

non più di un'ora nello stesso punto e purché, durante tale periodo, si abbia afflusso ininterrotto di pubblico. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta; le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno 500 (cinquecento) metri. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo nonché la sosta di operatori riuniti in gruppo e il richiamo della clientela con schiamazzi e/o rumori molesti.

4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

## **Articolo 46**

### **Zone vietate al commercio in forma itinerante**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.G.R. N. 29/R del 04.06.2003, sono interdette all'esercizio del commercio in forma itinerante:

- **Strada Regionale n.435;**
- **Strada Regionale n.436;**
- **Via Monsummanese ;**
- **In tutte le strade e piazze del centro abitato del capoluogo**  
**come individuato dalla Del.G.E. 355/95 ad esclusione di:**

- a) **Via Libertà nella piazza antistante la Scuola media Statale G. Galilei;**
- b) **Piazzale Don Marino Mori;**
- c) **Parcheggio via Gobetti (verde pubblico Colonna);**
- d) **Via Vergaiolo;**
- e) **Via Poggetto dall'intersezione di via Pietre Cavate all'intersezione con via Fanciullacci;**

Durante il giorno di mercato è vietato il commercio in forma itinerante in tutto il territorio comunale.

2. E' comunque fatto salvo il divieto di sosta su tutte le strade nel caso che questa determini ingombro o qualsiasi pericolo alla circolazione stradale, ai sensi del D.Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

## **Articolo 47**

### **Rappresentazione cartografica**

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

#### **Articolo 48**

##### **Determinazione degli orari**

1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito con apposita ordinanza con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

### **TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 49**

##### **Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e vengono disposte dall'autorità competente.

#### **Articolo 50**

##### **Concessioni temporanee**

1. Il rilascio delle concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
  - favorire le iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
  - promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari;
  - favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
  - valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Le concessioni temporanee potranno essere rilasciate:
  - agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche;
  - imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.
  - ai piccoli imprenditori agricoli;
  - agli artigiani;
  - ai produttori agricoli non professionali.

## **Articolo 51**

### **Criteri e modalità per l'assegnazione delle concessioni temporanee**

1. L'assegnazione delle concessioni comunali avviene sulla base delle richieste presentate per le manifestazioni di cui sopra, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, con riferimento alla data di spedizione della stessa;
2. **Articolo 37** **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati** **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati** L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente.
3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della manifestazione. Nell'ipotesi in cui nessuno dei richiedenti inseriti nella graduatoria sia presente, i posteggi verranno assegnati:
  - per gli operatori su aree pubbliche, nel rispetto di cui all'art. 4, comma 2 del regolamento regionale n. 29/R/2003;
  - per i soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese. A

parità di anzianità si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione della stessa.

## **Articolo 52**

### **Validità delle presenze**

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 10/2003 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti, così come previsto dall'art. 7, comma 6, della legge regionale 10/2003.

## **Articolo 53**

### **Produttori agricoli**

1. Gli imprenditori agricoli vengono individuati sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57).

## **Articolo 54**

### **Attività stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

## **Articolo 55**

### **Bandi Comunali**

1. I Bandi Comunali per l'assegnazione dei posteggi verranno redatti secondo i modelli allegati che formano parte sostanziale ed integrante del presente regolamento.

## **Articolo 56**

### **Sanzioni**

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 15 della legge regionale 10/2003. In particolare:

<i>Comma di riferimento</i>	<b>Descrizione violazione</b>	<b>Sanzione</b>
Comma 1	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio	Pagamento di una somma da Euro 2.500 a euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Comma 2	In caso di assenza del titolare l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'art. 5 della legge regionale 10/2003	Pagamento di una somma da Euro 250 a euro 1.500 (la sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione)
Comma 3	Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Pagamento di una somma da Euro 250 a euro 1.500
Comma 4	In caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da 10 a 20 giorni di attività.  La recidiva si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per 2 volte in un periodo di 12 mesi; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana	
Comma	Nel caso in cui l'operatore nel periodo di 5 anni a	

5	decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.	
Comma 6	Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni	

2. Per le violazioni al presente regolamento, per la parte non prevista da leggi nazionali o regionali, sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00 come previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, seguendo le modalità della Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2000, n. 81 e della L. 689/81.
3. La sanzione di cui sopra, ridotta della metà, sarà prevista anche per i clienti che acquisteranno fuori dagli orari di vendita.

#### **Articolo 57**

##### **Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

#### **Articolo 58**

##### **Allegati**

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.